



**LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005 n. 5**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9/3/2005 n. 3**

**LEGGE N.5 del 2005 - Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità Montane.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Strumenti di programmazione delle Comunità montane)

1.

Le Comunità montane che non abbiano predisposto il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2002-2005, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico con funzione anche di programma annuale operativo. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla Provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.

**Articolo 2**

(Disposizioni finali)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2004.

**Articolo 3**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Genova, addì 21 febbraio 2005

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2005

\_\_\_Num:0005

\_\_\_Boll\_ Uff\_ Num:3

\_\_\_Boll\_ Uff\_ Anno:2005